

Valutazione degli apprendimenti ed esame di stato nel primo ciclo di istruzione


D.Ivo 62 del 13.04.2017

D.M. 741 del 03.10.2017

**Nota MIUR prot. 1865 del
10.10.2017**

15 novembre 2017

Franca Da Re



IL D.LVO 62 DEL 13.04.2017

Il D.lvo n. 62, dà attuazione all'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della Legge 107/2015, in tema di:
valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione;
certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione;
esami di Stato al termine del primo ciclo di istruzione;
esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione.

AMBITO DELLA DELEGA

La delega della Legge 107 al Governo per il primo ciclo era ampia, tanto da interessare tutta la tematica della valutazione degli alunni e anche l'esame conclusivo.

Per il secondo ciclo, il Governo aveva ricevuto mandato dal Parlamento per intervenire solo sull'Esame di Stato conclusivo.

Il Decreto delegato sostituisce il DPR 122/09 per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione fin dal corrente anno scolastico.

Le novità relative all'esame di Stato al termine del secondo ciclo entreranno in vigore dall'a.s. 2018/19.



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

PRINCIPI GENERALI

- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni;
- ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze;
- la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali

VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO



- La valutazione del comportamento **si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.**
- L'osservazione e la valutazione del comportamento non possono esaurirsi quindi nell'apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa come osservanza delle regole vigenti nell'ambiente scolastico, diligenza e impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti dati.
- Si esprime, sia alla primaria che alla SSPG con un giudizio sintetico formulato dalla scuola (aggettivo, breve frase ...)
- Pertanto, non essendoci più il voto, non è possibile bocciare a causa del voto inferiore a 6 in comportamento
- Permane solamente l'esclusione dallo scrutinio come provvedimento disciplinare di massima gravità a norma dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, solo alla SSPG.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nella definizione del comportamento da valutare, dovranno figurare le di competenze sociali e civiche e di cittadinanza nel loro complesso, intese come ad esempio:

- adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità;
- partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune;
- collaborazione con altri;
- prestare aiuto e saperlo chiedere all'occorrenza;
- impegno per il benessere comune;
- mantenimento di comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola;
- assunzione dei ruoli cui si è chiamati con responsabilità e autonomia;
- assunzione di ruoli di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della comunità;
- assunzione e assolvimento di iniziative autonome;
- capacità di autoregolazione nel lavoro (comportamento, organizzazione, materiale, tempi, ecc.



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- Continua ad essere un insegnamento impartito nell'ambito storico-sociale, come previsto dalla L. 169/08;
- È oggetto di valutazione, ma non con voto unico, bensì concorre a determinare quello delle discipline cui afferisce;
- Concorre a costruire le competenze sociali e civiche, pertanto le attività ad esso relative sono trasversali a tutte le discipline;
- Determina di fatto l'aspetto educativo dell'istruzione e ne conferisce significato;
- Non è opportuno che diventi una "materia", fatta prevalentemente di informazioni e concetti;
- Tutti i docenti dovrebbero concorrere al giudizio per le attività da essi condotte e contribuire al giudizio in Consiglio di Classe, completando le proposte del docente titolare dell'insegnamento.

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa **con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.**

La precisazione sui livelli non è banale ed è molto interessante, perché rimarca il valore ordinale, non cardinale, della scala decimale, che la equipara ad altre dello stesso tipo, espresse con lettere o con aggettivi.

LA VOTAZIONE IN DECIMI E LA SUA DESCRIZIONE

- Sarebbe proficuo che i Collegi dei Docenti formulassero, sui valori della scala decimale, per ogni disciplina, delle descrizioni che illustrino le conoscenze, le abilità e le competenze sottese a quel giudizio numerico (previsione contemplata anche dalla nota MIUR n. 1865)
- Ne risulterebbero delle **“rubriche dei voti”** che faciliterebbero l’osservazione dei processi di apprendimento e il reperimento delle corrispondenze possibili tra la valutazione di profitto disciplinare e la valutazione e certificazione delle competenze.
- La descrizione delle caratteristiche degli apprendimenti valutati con una scala numerica aiuterebbe anche a riflettere su quali strategie, ambienti di apprendimento, organizzazioni potrebbero essere più funzionali al raggiungimento dei massimi successi per il più alto numero di allievi.
- Le dimensioni guida della rubrica potrebbero essere i Traguardi delle Indicazioni, dato che sono prescrittivi e, si dice nel testo delle Indicazioni, rappresentano criteri per la valutazione. Si riferiscono a competenze culturali afferenti alle discipline.

TITOLARI DELLA VALUTAZIONE



La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.

POSSIBILI INDICATORI DEL LIVELLO GLOBALE

Mentre i voti rendono conto dei livelli di apprendimento delle abilità, conoscenze, competenze culturali, il livello globale dovrebbe tenere conto dei processi di apprendimento e quindi centrarsi maggiormente sulle competenze metodologiche, metacognitive, sociali, anche in relazione all'età, ad esempio:

- Progressi nell'apprendimento (es.: costanti/incostanti; lenti/rapidi; gradualità, ecc);
- Capacità di fronteggiare difficoltà e crisi;
- Capacità di individuare e risolvere problemi;
- Capacità di organizzare il proprio apprendimento, di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle;
- Capacità di contestualizzare, collegare, generalizzare le informazioni;
- Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto;
- Capacità di agire in modo flessibile e creativo;
- Capacità di fare ipotesi, raccogliere dati, pervenire a conclusioni;
- Capacità di prendere decisioni e operare scelte consapevoli e razionali;
- Capacità di pianificare e progettare, tenendo conto delle priorità;
- Capacità di relazionarsi correttamente con altri in relazione ai contesti;
- ...

TITOLARI DELLA VALUTAZIONE



Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Questo passaggio colma una lacuna del precedente DPR 122/09, dove, per lo scrutinio nella scuola primaria, il Dirigente Scolastico non era menzionato.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In questo caso l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali** e comprovati da specifica motivazione.



AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA S.S.P.G. ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dai casi seguenti.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno.

La validità dell'anno scolastico è data dalla frequenza di almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato.

La partecipazione alle prove nazionali di aprile è condizione necessaria per l'ammissione agli esami di Stato; per questo i privatisti debbono chiedere di poterli sostenere entro il 20 marzo.

ESAME DI STATO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE



COMMISSIONE



Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico (o il coordinatore nelle paritarie), o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

PROVE D'ESAME



- L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.
- La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
- Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
 - a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
 - b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
 - c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Prove di italiano




Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, si propone alle commissioni di predisporre almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prove di matematica



Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «*capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni*», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- 1. Problemi articolati su una o più richieste
- 2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel giorno della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

Prove di lingue straniere



Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria, le commissioni predispongono almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- 1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta;
- 2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo;
- 3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- 4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana;
- 5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Nel giorno della prova la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

Gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Colloquio



- Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.
- Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
- Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
- Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Correzione delle prove




La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

VALUTAZIONE FINALE



La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.

Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare

La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.



VOTO FINALE

La votazione finale non è più la media aritmetica degli esiti delle prove e del giudizio d'ammissione, altro tema assai controverso, ma la media tra il voto di ammissione e la media di tutte le prove.

Tale modalità di calcolo del voto finale, oltre ad essere maggiormente ponderata, risulta in genere più vantaggiosa per i candidati.

La prova nazionale dell'INVALSI è collocata, come per le altre classi interessate, nel mese di aprile e non fa più parte dell'esame di Stato.

ESAMI DI IDONEITÀ E AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

SCUOLA PARENTALE



ESAMI DI IDONEITÀ

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della SSPG è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di SSPG È consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

ISTRUZIONE PARENTALE



In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La disposizione colma una precedente lacuna normativa e chiarisce la differenza tra:

1. istruzione in una scuola non paritaria iscritta agli elenchi regionali, che consente di fare gli esami a fine ciclo o nel momento in cui si rientra nel servizio pubblico;

2. scuola parentale condotta dai genitori o in scuole che non compaiono negli elenchi. In questi casi gli alunni devono fare gli esami ogni anno

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI O CON DSA



VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI O CON DSA

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti della n. 104/1992.
- Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate nazionali. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

- Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- **Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.**
- L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'art. 8 del Decreto, comuni a tutti gli alunni.
- Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella SSPG dal consiglio di classe.
- Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.
- Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
- Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

- In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato.
- In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.**
- L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dal decreto per la generalità degli alunni.
- Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate nazionali. Per lo svolgimento delle prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
- Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.
- Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

PROVE DIFFERENZIATE CON VALORE EQUIVALENTE

- Nel decreto viene affermato il principio che per il superamento dell'esame di Stato al termine del **primo ciclo**, le prove differenziate sulla base del PEI o del PDP hanno valore equivalente alle prove ordinarie. Ciò vale anche per gli alunni con DSA che si avvalgano di misure dispensative.
- È una novità importante che stabilisce il diritto all'ottenimento della licenza di SSPG da parte di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.
- Nulla è variato, invece per il **secondo ciclo**, dove le prove differenziate non consentono l'ottenimento del diploma, ma solo del certificato di credito.
- Ugualmente non consente l'ottenimento del diploma di **secondo ciclo** la dispensa totale, sia dalle prove scritte che orali di lingua straniera.

Informazioni utili:

**attestati, materiali,
archivio videolezioni,
calendario**

1. Informazioni e supporto

**Per informazioni contatta il tuo consulente personale
vai su pearson.it/consulenti-personali**

**Per problemi tecnici contatta il nostro supporto
pearson.com/supporto**

2. Attestati di partecipazione

Novità!

Per ottenere **l'attestato di partecipazione**, valido ai fini della certificazione delle ore di formazione obbligatoria:

1.

**Vai su pearson.it/place
e rispondi ad alcune
semplici domande di controllo**

2.

**In caso di esito positivo al questionario,
Scarica subito l'attestato**

3. Tutti i materiali e le videolezioni registrate disponibili sulla Pearson Education Library:



3. I prossimi appuntamenti su [pearson.it/pearson-academy](https://www.pearson.it/pearson-academy)

La Pearson Academy su Facebook

Seguiteci su Facebook!

Potrete restare aggiornati sui prossimi appuntamenti di formazione, ricevere articoli, approfondimenti, notizie sulla scuola in Italia e nel mondo, e molto altro. E potrete naturalmente condividere quello che vi piace o lasciare commenti.

Pagina Fan

Pearson Academy – Italia



Facebook interface showing the Pearson Academy - Italia page. The page header includes the name and a search bar. The profile picture is the Pearson Academy logo. The cover photo shows a smiling woman with long blonde hair making an 'OK' hand gesture. The main post is titled "#CartadelDocente Per la tua formazione, scegli l'esperienza di Pearson!" and includes text about the Carta del Docente and a 500 Euro bonus. The post has 24 shares and a comment box.

**Grazie per la
partecipazione!**

IMPARARE SEMPRE